

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 29 settembre 2025 - Ore 15.30

Presenti	Assenti		
☐ *	☐	Sig. Luigi ATTANASIO	- Presidente
☐ *	☐	Sig. Alessandro CAVO	- Vicepresidente Vicario
☐ *	☐	Dott.ssa Paola NOLI (*)	- Vicepresidente
☐ *	☐	Sig. Paolo CORSIGLIA	
☐ *	☐	Dott. Stefano MESSINA	
☐ *	☐	Sig. Giovanni MONDINI	
☐ *	☐	Dott. Felice NEGRI	
☐ *	☐	Sig. Massimiliano SPIGNO	
☐ *	☐	Dott. Massimiliano TUMIATI	- Presidente Revisori dei Conti
☐ *	☐	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
☐ *	☐	Dott. Riccardo SCARPULLA	- Revisore dei Conti
☐ *	☐	Dott. Maurizio CAVIGLIA	- Segretario Generale

La dott.ssa Noli entra alle ore 15.30 durante la trattazione della delibera n. 366.

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto e la sig.ra Angela Modestini. Partecipa alla riunione l'ing. Filippo Delle Piane, in qualità di Presidente della Consulta per le infrastrutture e l'urbanistica e il dot. Rovida, Presidente dell'Ordine dei commercialisti, che lascia la riunione dopo la comunicazione n. 147C.

N. 371 del 29.09.2025

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione tra Comune e Camera di Commercio di Genova relativa al Tavolo permanente per lo sviluppo strategico del turismo (imposta di soggiorno)

IL PRESIDENTE riferisce:

Come noto, con provvedimento N. 299 del 14.12.2020 la Giunta Camerale approvava la Convenzione con il Comune di Genova per l'istituzione del Tavolo Permanente per lo Sviluppo Strategico del Turismo, al fine di condividere le politiche di promozione e di sviluppo dell'offerta turistica cittadina integrata, attraverso azioni di promozione della destinazione, di marketing turistico e territoriale coordinato, di sviluppo del settore congressuale, di accoglienza ed informazione turistica, di decoro urbano, manutenzioni cittadine e segnaletica turistica.

Tale Convenzione stabiliva che l'introito annuale dell'imposta di soggiorno applicata dal Comune di Genova continuasse ad essere impiegata - come avviene ormai dal 2012 - a sostegno delle azioni previste dal Tavolo sopra citato, nella misura (prevista dal Patto per il Turismo sottoscritto con la Regione Liguria) del 60% per azioni di promozione e marketing turistico e 40% di decoro urbano e manutenzioni.

Il Tavolo stesso è formato, come noto, oltre che dall'Assessorato al Turismo del Comune di Genova, dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria rappresentative degli albergatori.

La citata convenzione è scaduta nel dicembre del 2024. Nel frattempo, vista l'evoluzione generale dello scenario turistico e della sua governance territoriale, e vista in particolare l'imminenza della nuova regolamentazione regionale delle DMO (*Destination Management Organization*), il Comune, la Città Metropolitana e la Camera di Commercio di Genova sottoscrivevano un Protocollo d'Intesa per la costituzione della *Destination Management Organization* (DMO) di Genova, soggetto dedicato all'attuazione sperimentale operativa delle politiche di marketing territoriale e di sviluppo turistico, quale sistema di governo unico e presidio delle destinazioni turistiche.

Il protocollo sulla DMO di Genova veniva approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 354 del 21 ottobre 2024.

Condivisa l'opportunità di rinnovare la Convenzione sull'imposta di soggiorno e sul Tavolo Permanente per lo Sviluppo Strategico del Turismo - che peraltro ha continuato ad operare di fatto dall'inizio dell'anno ad oggi su iniziativa della nuova Assessora al Turismo Tiziana Beghin - gli uffici comunali hanno elaborato il nuovo testo della Convenzione, allegato al presente provvedimento, che la Giunta Comunale ha approvato nella seduta del 18 settembre scorso.

Il nuovo testo ricalca nella sostanza quello precedente, prevedendo all'Art. 2 che: "Al Tavolo partecipano i Soggetti sottoscrittori della Convenzione e le Associazioni locali maggiormente rappresentative delle strutture incaricate della riscossione dell'imposta di soggiorno e del successivo riversamento al Comune di Genova".

Il testo recita inoltre, all'Art. 3: "La presente convenzione sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione e avrà una durata pari alla prima scadenza della costituenda DMO".

Tutto ciò premesso, valutato positivamente il lavoro congiunto degli uffici comunali e di quello camerale impegnati nell'elaborazione delle strategie di sviluppo turistico ed in particolare nell'avvio delle DMO nel territorio di competenza, il RELATORE sottopone la Convenzione all'attenzione della Giunta camerale invitandola a deliberarne l'approvazione.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione del Relatore;

Visto il Protocollo d'intesa allegato e le fonti normative ad esso sottese;

Richiamata la propria deliberazione n. 354 del 21 ottobre 2024, con cui veniva approvato il Protocollo d'intesa sulla costituenda DMO di Genova;

Ritenuto opportuno garantire il coordinamento tra la Cabina di Regia della DMO e il Tavolo Permanente per lo Sviluppo Strategico del Turismo previsto dalla Convenzione allegata;

Condivisa l'opportunità di rinnovare la Convenzione sull'imposta di soggiorno

Unanime,

d e l i b e r a

di approvare il testo della Convenzione allegata e di dare ampio mandato al Presidente per la sua sottoscrizione, anche apponendo eventuali modifiche non sostanziali e condivise tra le parti.

ALLEGATO

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia

Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio



Per copia conforme ad uso amministrativo
Il DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO

**SCHEMA DI CONVENZIONE
RELATIVO AL TAVOLO
PERMANENTE
PER LO SVILUPPO STRATEGICO
DEL TURISMO**

PREMESSO

- che la Civica Amministrazione, sulla base dell'art. 4 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 che prevede la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, con deliberazione n. 40/2012 istitutiva, a decorrere dal 2 aprile 2012, l'imposta di soggiorno nel territorio comunale e ne approvava la relativa misura;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5/2012 e successivamente modificato con deliberazione n.37/2017 nell'approvare il Regolamento in materia di Imposta di Soggiorno, che istituisce e disciplina l'imposta stessa, all'art. 2) di detta deliberazione prevedeva di adottare una convenzione con la Camera di Commercio di Genova, al fine di concertare proposte per la destinazione dell'introito, in merito agli interventi da finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/14.03.2011;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 81 della legge regionale 27.12.2016 n. 33 concernente "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria.
- gli Enti di cui al predetto comma 81 devono aderire ad una serie di iniziative tra le quali, alla lett. e), è previsto l'impegno, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, in collaborazione con ANCI Liguria;
- deliberazione Regionale n.362/2017 che elenca i principi da applicare all'imposta di soggiorno.
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 14 luglio 2017 viene approvato il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui all'art.2 comma 82 della l.r. 33/2016 e lo schema di adesione al Patto da parte dei Comuni, Unione di Comuni e Enti Parco;
- con nota prot. n 2017/381033 del 07/11/2017 Comune di Genova ha aderito al Patto Strategico del Turismo;

Tra

il **COMUNE DI GENOVA** con sede in Genova, Via Garibaldi 9, C.F./P.Iva: 00856930102, rappresentata dalla Sindaca Silvia Salis, in qualità di legale rappresentante, che sottoscrive il presente Protocollo d'intesa in forza della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____/____/2025;

e

la **CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi 4, C.F./P.Iva: 00796640100, rappresentata dal Presidente Luigi Attanasio, in qualità di legale rappresentante, che sottoscrive il presente Protocollo d'intesa in forza di deliberazione camerale n. _____ del ____/____/2025;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 OGGETTO

I Soggetti sottoscrittori, il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del *Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno nella Città di Genova*, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2012 e ss.mm.ii., concordano di mantenere l'istituzione del *"Tavolo permanente per lo sviluppo strategico del turismo in materia di: promozione della destinazione, sviluppo dell'offerta turistica cittadina integrata, sviluppo di azioni di marketing territoriale, sviluppo strategico degli eventi a valenza turistica, sviluppo strategico del settore congressuale, sviluppo di politiche di accoglienza e informazione turistica, decoro urbano e manutenzioni cittadine a fini turistici"*, con il coordinamento dell'assessorato al Commercio, Turismo, Marketing Territoriale, Proloco, C.I.V., Tradizioni, Progetti Europei, volto alla definizione di proposte per la destinazione dell'introito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale e regionale e loro modifiche ed integrazioni.

Oggetto della presente convenzione è la definizione delle attività del Tavolo Permanente per lo Sviluppo Strategico del Turismo.

In particolare al Tavolo viene definita la destinazione delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno con il coinvolgimento delle associazioni locali rappresentative delle strutture ricettive incaricate della riscossione dell'imposta di soggiorno e sulla base delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, tenendo conto di quanto previsto nella delibera di Giunta Regionale n. 362/2017 e nel Patto Strategico regionale del Turismo in Liguria sottoscritto in data 07.11.2017;

ARTICOLO 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le parti concordano di svolgere le attività oggetto anche delle precedenti convenzioni, sulla base di programmi strategici di medio e lungo termine finalizzati alla realizzazione di azioni di prodotto, comunicazione, pubblicità e promo-commercializzazione.

Ogni anno, pertanto, entro il mese di novembre, il Tavolo esamina le priorità per l'anno successivo, ed entro il mese di dicembre definisce le linee di azione propedeutiche al piano di sviluppo economico turistico, di comunicazione e marketing turistico della Città di Genova, da approvarsi con deliberazione di Giunta Comunale entro marzo dell'anno successivo, in cui prevedere anche linee strategiche di programmazione di medio termine, coinvolgendo almeno due annualità.

Le linee di indirizzo strategiche, per favorire lo sviluppo del turismo, migliorare i risultati della proficua collaborazione con Camera di Commercio, le Associazioni di Categoria ed i principali

stakeholder cittadini e contribuire sempre più allo sviluppo economico del territorio cittadino, si articolano come segue:

- azioni di promozione della *Destination Management Organization* (DMO) di Genova;
- azioni di miglioramento ed ampliamento dell'offerta turistica cittadina integrata;
- azioni coordinate di *marketing* turistico e territoriale;
- eventi condivisi;
- azioni di sviluppo del settore congressuale;
- azioni di accoglienza ed informazione turistica;
- azioni di decoro urbano, manutenzioni cittadine e segnaletica turistica;

Al Tavolo partecipano i Soggetti sottoscrittori della Convenzione e le Associazioni locali maggiormente rappresentative delle strutture incaricate della riscossione dell'imposta di soggiorno e del successivo riversamento al Comune di Genova.

Il Tavolo si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale.

ARTICOLO 3

DURATA

La presente convenzione, sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione e avrà una durata pari alla prima scadenza della costituenda DMO.

ARTICOLO 4

MODIFICHE E RISOLUZIONE

Qualora nel corso della sua efficacia venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivederla, i soggetti sottoscrittori procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascun soggetto sottoscrittore avrà la facoltà di recedere, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che i soggetti sottoscrittori di comune accordo non decidano diversamente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione.

ARTICOLO 5

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove non sia possibile una risoluzione amichevole, sarà competente il foro di Genova.

Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 6

DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

I soggetti sottoscrittori si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all'altra Parte, dovranno essere considerate di carattere strettamente confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite.

Ciascun soggetto sottoscrittore avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute; di conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti.

L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.

ARTICOLO 7

ONERI FISCALI

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Genova, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

La Sindaca
Silvia Salis
Comune di Genova

Il Presidente
Luigi Attanasio
Camera di Commercio di Genova